Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2345

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FIRRARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2010

Modifica all'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini nati in Italia e residenti all'estero

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di concedere l'assistenza ai connazionali indigenti che vivono all'estero.

Questa è la più significativa storica rivendicazione delle comunità italiane residenti nei Paesi esteri.

L'assistenza economica, nonché quella sanitaria a tutti i nostri connazionali residenti all'estero che versino in condizioni di indigenza, rappresenta un diritto prioritario che lo Stato italiano è tenuto ad assicurare – compatibilmente con le esigenze di rigore finanziario – per un rafforzamento delle politiche per gli italiani all'estero. A tal fine è imprescindibile una diversa e più efficiente organizzazione delle strutture e dei servizi esistenti, prevedendo l'incremento delle risorse finanziarie dei capitoli inerenti al Ministero degli Affari Esteri.

Si rende necessario che ai connazionali residenti all'estero sia corrisposto l'assegno sociale, alla pari dei cittadini residenti in Patria, dei comunitari (con l'iscrizione all'anagrafe comunale), degli extracomunitari (titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), dei rifugiati politici e degli apolidi (titolari dei rispettivi titoli di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità).

Non si può dimenticare l'esistenza di un'altra Italia, costituita dalla collettività dei nostri connazionali stabilmente residenti all'estero, la quale ha diritto alle prerogative riservate ai cittadini italiani che vivono in Italia; come non si può ignorare il dovere di assicurare ai nostri connazionali i medesimi trattamenti in materia assistenziale e previdenziale, ai fini della tutela della loro salute, della loro dignità sociale e dei diritti, tutti, costituzionalmente sanciti che sono, di fatto, inderogabili.

La questione della concessione dell'assegno sociale (ex pensione sociale), ai connazionali che risiedono all'estero, è un tema che impone attenta considerazione ed adeguata trattazione ma che, purtroppo, non trova alcuna soluzione da diverse legislature.

Si può, infatti, trovarne traccia sin dalla seduta della Camera dei deputati del 22 ottobre 1976, durante la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977.

In quell'occasione il deputato Tremaglia presentò un ordine del giorno dove era possibile leggere: «La Camera, nella osservanza e nel rispetto dei principi della giustizia sociale e della parità costituzionale dei cittadini, invita il Governo a corrispondere agli italiani residenti all'estero (...) e che rientrano nei casi previsti dalla legge, la pensione sociale con uguaglianza di trattamento a quanti si trovano in Italia (...)».

Sono passati trentadue anni da quella seduta, ma il problema non è stato risolto, nonostante che tutti i Governi ne abbiano fatto una propria bandiera, soprattutto in occasione nelle ultime campagne elettorali, nelle quali gli italiani all'estero hanno giocato un ruolo da protagonisti.

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, riservata ai cittadini italiani che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1º gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

Il cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno in-

feriore all'importo corrente dell'assegno sociale, ha raggiunto i 65 anni di età e risiede abitualmente in Italia. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli italiani di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno. La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.

Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l'ulteriore requisito costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia.

Infatti, l'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, debba essere corrisposto a coloro che, oltre al possesso dei prescritti requisiti, abbiano soggiornato legalmente, per almeno dieci anni in via continuativa, sul territorio nazionale. Attraverso tale previsione si è inteso, in primo luogo, sanzionare, in materia di immigrazione, quei ricongiungimenti familiari effettuati al solo scopo di ottenere la liquidazione delle prestazioni in argomento.

Si può affermare che, parimenti dei cittadini italiani, di quelli comunitari, degli extracomunitari (titolari di permesso di soggiorno), dei rifugiati politici e degli apolidi (titolari dei rispettivi titoli di soggiorno), anche i nostri connazionali ultrasessantacinquenni nati in Italia e residenti all'estero, che sono sprovvisti di reddito – ovvero in possesso di redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge e per di più parzialmente sprovvisti di copertura sanitaria, come in Argentina – avrebbero diritto, per motivi di equità, umanitari e di parità costituzionale, a detta prestazione di carattere assistenziale, corrisposta dall'Inps per tredici mensilità a prescindere dal versamento dei contributi previdenziali.

Detta prestazione assistenziale che la legge n. 335 del 1995 (cosiddetta «Riforma Dini») ha istituito in luogo della pensione – oltre ai requisiti di cui sopra – per la sua erogazione prevede l'obbligo di residenza abituale in Italia; quest'ultima condizione non deve essere un ostacolo per la fruizione dell'assegno sociale da parte dei nostri connazionali residenti all'estero a condizione che possiedano gli altri requisiti previsti dalla legge stessa.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 113 – che ha introdotto l'ulteriore requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale – la situazione si è ulteriormente aggravata, per cui anche gli emigrati che avendo superato i sessantacinque anni, rientrando in Italia, in mancanza di tale condizione, non hanno più diritto alla richiesta l'assegno sociale.

L'articolo 1 del disegno di legge «Modifica all'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini nati in Italia e residenti all'estero» prevede, in forza dell'inserimento del comma 10-*bis*, che l'assegno sociale venga corrisposto, a far data dal 1° gennaio 2012, ai cittadini nati in Italia e residenti all'estero nonché, a partire dal 1° gennaio 2015, ai loro figli, qualora possiedano i requisiti previsti, previa certificazione da parte degli uffici consolari, della conoscenza della lingua italiana.

L'onere di spesa viene quantificato in 10 milioni di euro nella considerazione che, a fronte di una potenziale platea di circa 15.000 beneficiari – concentrata per il 75 per cento in Sud America, che risulta indigente a seguito di una ricerca condotta tra l'ottobre 2007 e il febbraio 2008 – si stima che solo circa un terzo, alla data del 1° gennaio 2012, potrà documentare le condizioni che permettono di godere del beneficio dell'assegno sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. L'assegno sociale è altresì corrisposto nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai cittadini nati in Italia e residenti all'estero nonché, a partire dal successivo triennio, ai loro figli, qualora in possesso dei requisiti previsti, previa certificazione, da parte degli uffici consolari, della conoscenza della lingua italiana».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00